



PTOF - A.S. 2025/2026

Allegato n. 2

Regolamento di istituto

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- Il Regolamento di Istituto è l'attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n. 249 nel testo coordinato e modificato dal DPR 21/11/2007, N. 235) in ogni scuola.
- Esso costituisce norma e garanzia di attuazione del PTOF.

Rapporti scuola – famiglia

Durante gli ultimi trenta giorni di lezione non sono consentiti ricevimenti individuali con le famiglie delle studentesse e degli studenti (cfr. delibera n. 58 del Collegio Docenti n. 6 del 10.05.2024 – A. S. 2023/2024), salva autorizzazione in via eccezionale del D. S.

1 - Ingresso, Ritardi, Uscita degli alunni

- 1.1 - Gli alunni non possono entrare nei locali scolastici prima del suono della campana della prima ora e i docenti, in classe, garantiscono la vigilanza nei cinque minuti che lo precedono.
- 1.2 - Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di ingresso stabilito vengono ammessi in classe per valutazione discrezionale del docente dell'ora.
- 1.3 - L'ingresso in seconda ora è consentito solo eccezionalmente per gravi motivi, con decisione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o del responsabile o vice responsabile di sede. In assenza la decisione di ammissione viene assunta dal docente dell'ora. I minorenni dovranno esibire la richiesta firmata dal genitore. Se la causa del ritardo è imprevedibile, l'allievo potrà giustificare il giorno successivo. Non è consentito di norma l'ingresso in II ora, sia agli alunni minorenni che maggiorenni, nel mese che precede la chiusura del quadrimestre. I minorenni non ammessi alla frequenza delle lezioni per qualsiasi motivo (ritardo abituale, astensione, sospensione, ecc.) non potranno allontanarsi dai locali dell'Istituto prima del termine delle lezioni della giornata, salvo prelievo da parte della famiglia. Gli allievi che si allontaneranno senza permesso saranno passibili di sanzione disciplinare.
- 1.4 - L'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente dell'ultima ora.
- 1.5 - I permessi di uscita anticipata vengono concessi solo per documentati motivi, di norma solo per le due ultime ore di lezione. Gli alunni minorenni non possono uscire se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La reiterazione dell'uscita anticipata, se non dovuta a gravi e documentati motivi, rileva ai fini della corresponsabilità delle famiglie nell'azione educativa. Per l'autorizzazione dell'uscita anticipata valgono le medesime regole previste per l'ammissione in seconda ora.
- 1.6 - Nel mese che precede la chiusura del quadrimestre, di norma, non è consentito agli alunni, sia minorenni che maggiorenni, uscire prima della fine delle lezioni.

2 - Assenze e Giustificazioni

- 2.1 - E' obbligatoria la presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
- 2.2 - La giustificazione è un atto dovuto. Pertanto, le assenze, qualunque ne sia il motivo, vanno giustificate non oltre il terzo giorno successivo di attività. La giustificazione deve essere verificata e validata sul registro elettronico dal docente della prima ora. Per le assenze causate da malattia, quando esse si protraggono per oltre dieci giorni, è necessario esibire il certificato medico che attesti che nulla osta al reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Il certificato medico esibito dallo studente sarà inserito, a cura del docente coordinatore di classe, all'interno del fascicolo dello studente, presso l'ufficio della segreteria alunni.
- 2.3 - La giustificazione deve essere firmata, per i minorenni, dal genitore che ha ricevuto dalla segreteria le credenziali del proprio account sul registro elettronico. I maggiorenni possono autogiustificarsi, previa autorizzazione scritta in tal senso rilasciata dai genitori. La scuola, tuttavia, tramite il docente coordinatore, si riserva di avvertire e/o convocare le famiglie nel caso di assenze frequenti o prolungate.
- 2.4 - Nel caso in cui una o più assenze risultino non giustificate per più di tre giorni, il docente coordinatore avvisa con apposito fonogramma i genitori dello studente che dovranno provvedere a giustificare l'assenza o tramite il registro elettronico o personalmente con il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.
- 2.5 - Di norma non vengono ammesse giustificazioni a mezzo telefonico.

3 - Norme di comportamento

- 3.1 - Durante il cambio dell'ora, gli alunni resteranno nelle aule, all'interno delle quali aspetteranno l'insegnante dell'ora successiva.
- 3.2 - Gli alunni potranno uscire dall'aula solo in caso di necessità, di norma non nelle prime due ore di lezione e nella mezz'ora che precede e segue l'intervallo.
- 3.3 - Durante la ricreazione gli studenti sosterranno negli spazi tassativamente previsti per ciascuna sede dell'Istituto,

in ogni caso all'interno dell'area scolastica. I rifiuti vanno debitamente raccolti negli appositi contenitori opportunamente dislocati nei diversi ambienti della scuola. La vigilanza verrà assicurata dagli insegnanti della terza e della quarta ora. L'uso dei bagni non può essere promiscuo.

- 3.4 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Ogni alunno/a deve avere con sé gli strumenti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività.

È vietato l'uso improprio di materiali e strumenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche.

È vietato, durante lo svolgimento dell'attività didattica e quindi durante tutto l'orario scolastico, l'utilizzo dei telefoni cellulari (cfr. Nota MIM 3392 del 16.06.2025). Qualunque altro dispositivo elettronico audiovisivo, al pari dei telefoni cellulari, deve essere spento. Ai fini del rispetto del predetto divieto tutte le studentesse e tutti gli studenti, qualora intendano portare con sé a scuola il proprio telefono cellulare, sono rigorosamente tenuti a custodirlo spento e riposto nel proprio zainetto o nella propria cartella e ad astenersi dall'utilizzarlo durante tutta la durata della giornata scolastica, nonché nei periodi di intervallo.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ovvero per motivate necessità personali. Tra queste ultime sono da ricomprendere la gestione di eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto (cfr. Nota MIM n. 3952 del 19.09.2023). Esclusivamente per finalità didattiche è consentito l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali, di proprietà dell'istituto e messi a disposizione degli studenti, a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola e declinate nel Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Il linguaggio, la gestualità e l'abbigliamento devono essere adeguati al contesto scolastico e alle attività programmate, evitando ogni forma di aggressività e di eccesso.

La raccolta e diffusione di dati personali e di immagini acquisiti con il cellulare o altri dispositivi elettronici, trasmessi ad altre persone o in rete, avranno conseguenze penali come previsto dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007 nonché conseguenze disciplinari.

- 3.5 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, rispettandone decoro ed integrità.
- 3.6 - Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 3.7 - E' fatto divieto a chiunque di fumare nei locali dell'Istituto e di introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti.
- 3.8 - E' fatto divieto agli studenti di allontanarsi dalla scuola senza permesso e di uscire anche momentaneamente oltre il cancello esterno.

E' consentito lasciare l'aula per partecipare, su appuntamento, al servizio di consulenza/aiuto psicologico, se attivato, previa comunicazione al docente dell'ora e annotazione sul registro di classe.

Gli studenti rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto possono lasciare l'aula per partecipare a riunioni concordate con il DS o un suo collaboratore, previa comunicazione al docente dell'ora e annotazione sul registro di classe.

- 3.9 - **Ricreazione e forniture generi alimentari** - Premesso che è espressamente esclusa la permanenza in classe degli alunni se non per particolari motivi di salute, e solo sotto la vigilanza del docente dell'ora, gli intervalli di ricreazione si svolgono negli spazi di seguito individuati e sotto la vigilanza dei docenti della terza, quarta e settima ora:

Sede centrale – Cortile interno (escluso lo spazio antistante l'ingresso, riservato alla sosta dei mezzi di istituto), androne del piano terra e del primo piano;

Sede staccata ex ITC – Cortile esterno adiacente l'ingresso e androne del piano rialzato.

Sede staccata c.so Umberto: cortile interno e androne del piano terra.

Su apposito provvedimento del dirigente scolastico viene autorizzata la fornitura di generi alimentari durante l'intervallo di ricreazione ad opera di imprese esterne in regola con i requisiti di legge. In particolare le imprese autorizzate (in numero non superiore a tre per la sede centrale, uno nelle sedi staccate) potranno accedere agli spazi interni dell'istituto appositamente assegnati non oltre venti minuti prima (quaranta per quelle che utilizzano eventuali mezzi attrezzati) dall'inizio dell'intervallo e sino a venti minuti dopo la fine dello stesso. Si rinvia a tal fine ad apposita disposizione del dirigente scolastico.



Le disposizioni sullo svolgimento della ricreazione vengono temporaneamente sospese e sostituite da apposito provvedimento del dirigente scolastico ove sussistano ragioni di sicurezza e/o di salute, fra cui, ad esempio, stato di emergenza per pandemia da Covid-19 o altro.

E' consentito agli alunni consumare cibi e bevande forniti dalle apposite macchinette distributrici solo in occasione del cambio d'ora previa autorizzazione del docente uscente.

- 3.10 - **Ingresso e uscita degli studenti** - L'ingresso e l'uscita degli studenti dalla sede centrale dovrà aver luogo esclusivamente dal portone principale, con divieto di utilizzare le uscite di emergenza, destinate esclusivamente a tale finalità. Presso le sedi distaccate saranno i singoli responsabili a determinare l'unica via di ingresso ed uscita, nel rispetto delle medesime modalità superiormente specificate. I docenti vigilano sul rispetto della disposizione, con l'obbligo di lasciare l'aula al termine dell'ultima ora di lezione solo dopo essersi assicurati che la classe abbia lasciato la stessa e si sia diretta verso l'uscita unica. Sono fatte salve eventuali disposizioni specifiche per l'ingresso e l'uscita degli studenti non deambulanti e per l'accesso/uscita in periodo di emergenza da pandemia.

4 - Gestione degli spazi

- 4.1– Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti ad usare correttamente e responsabilmente i locali dell'Istituto, gli arredi e le eventuali strumentazioni presenti in essi.
- 4.2 – Può essere concesso l'uso a terzi delle strutture scolastiche, previo nulla osta del Consiglio di Istituto e autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 4.3 – Anche in assenza dei tecnici di laboratorio, i laboratori linguistici ed informatici devono restare a disposizione dei docenti, che si assumeranno la responsabilità del loro corretto utilizzo.
- 4.4 – L'utilizzo dei laboratori e delle biblioteche è disciplinato dai rispettivi regolamenti.
- 4.5 – L'accesso ai laboratori in orario extra-scolastico è ammesso previa richiesta motivata inoltrata al Dirigente Scolastico, almeno tre giorni prima, da un docente.
- 4.6 – Gli studenti possono accedervi solo accompagnati da un insegnante.

5 - Disciplina

- 5.1 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 5.2 - La responsabilità disciplinare è personale.
- 5.3.- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 5.4 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 5.5 - Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (cfr. art. 4, co. 3 D.P.R. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni).
- 5.6 - Nessuno può essere sanzionato, direttamente o indirettamente, per le libere opinioni personali correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
- 5.7 - Sono da considerarsi infrazioni disciplinari:
- a. Ritardi e/o uscite non autorizzati
 - b. Incuria dell'igiene dei locali
 - c. Disturbo dell'attività didattica e scolastica
 - d. Violazione del divieto di fumo, di introdurre bevande alcoliche e sostanze non lecite
 - e. Violazione del divieto di usare impropriamente dispositivi elettronici e di usare il telefono cellulare
 - f. Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico e dei compagni
 - g. Assenze arbitrarie collettive
 - h. Danni alle strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici
 - i. Offese alla dignità, alla cultura e alla fede religiosa dell'individuo
 - l. Aggressioni, risse, atti di violenza fisica e psicologica nei confronti dei compagni e del personale
 - m. Atti di vandalismo
 - n. Illeciti costituenti reato

N.B. – Le attività degli OO.CC. potranno svolgersi in modalità a distanza laddove le condizioni sanitarie o temporanee indisponibilità di locali idonei ne precludano lo svolgimento in presenza in aula magna o in altro sito all'uopo individuato all'interno dell'istituto. La valutazione, previo parere del C.I., reso con validità annuale verrà assunta discrezionalmente dal D.S.



5.8 - Le sanzioni prevedono:

- a. Richiamo verbale
- b. Nota disciplinare / ammonizione scritta sul registro di classe e eventuale deferimento al Dirigente Scolastico
- c. Sospensione o riduzione delle attività integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione)
- d. Riparazione a proprie spese dei danni
- e. Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni
- f. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
- g. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni ed eventuale attribuzione del voto di condotta inferiore a sei decimi, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
- h. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto (art. 4 comma 9 bis del d.p.r. N. 249/98)
- i. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale stabilito dal Consiglio di Istituto o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis del d.p.r. N. 249/98).

5.9 - Le infrazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti sono indicate nell'elenco che segue, precisandosi che la sola nota disciplinare rileverà ai fini della valutazione complessiva del voto di condotta, ma non costituirà sanzione disciplinare:

INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Descrizione infrazione	Sanzione / ORGANO IRROGANTE
a. 1) Ritardo	Da richiamo verbale a nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) in ragione della frequenza e/o dell'entità dei ritardi / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa
a. 2) Uscita dall'Istituto senza autorizzazione	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e (in ragione delle modalità con cui l'infrazione è stata commessa) allontanamento dalle lezioni per almeno 2 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
b. 1) Incuria e/o danneggiamento nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni,	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e (in ragione della gravità e dell'entità del danno causato) riparazione del danno a carico di chi ha commesso l'infrazione e/o allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
c. 1) Violazione del divieto di consumo (cibo, bevande) durante l'attività didattica	Richiamo verbale e/o nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa
c. 2) Disturbo durante gli intervalli e/o durante il cambio di ora	Richiamo verbale e/o nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa
d. 1) Violazione del divieto di fumo	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
d. 2) Violazione del divieto di introduzione e di uso di bevande alcoliche	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
d. 3) Violazione del divieto di introduzione e di uso di sostanze non lecite	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
e. 1) Violazione del divieto di usare impropriamente dispositivi elettronici	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni da 2 a 7 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
e. 2) Violazione del divieto di usare il telefono cellulare durante l'orario scolastico	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni da 2 a 7 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
f. 1) Ricorso a linguaggio volgare o blasfemo	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa
f. 2) Comportamento offensivo e/ intimidatorio nei confronti dei compagni	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa



e nei confronti di personale della scuola o estranei	e allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
g. 1) Assenze arbitrarie collettive	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa
h. 1) Danni alle strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e (in ragione della gravità e dell'entità del danno causato) riparazione del danno a carico di chi ha commesso l'infrazione e/o allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
i. 1) Comportamento offensivo nei confronti della dignità, della cultura e della fede religiosa dell'individuo	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE
l. 1) Aggressioni, risse, atti di violenza fisica e psicologica nei confronti di un compagno o nei confronti del personale della scuola o di estranei	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE o, in ragione della gravità degli atti commessi, allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (*) / CONSIGLIO DI ISTITUTO
m. 1) Atti di vandalismo	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e (in ragione della gravità e dell'entità del danno causato) riparazione del danno a carico di chi ha commesso l'infrazione e/o allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE o, in ragione della gravità degli atti commessi, allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (*) / CONSIGLIO DI ISTITUTO
n. 1) Sottrazione indebita di beni	Nota disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on line) / DOCENTE DELL'ORA in cui l'infrazione è stata commessa e allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni / CONSIGLIO DI CLASSE o, in ragione della gravità degli atti commessi, allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (*) / CONSIGLIO DI ISTITUTO

Note:

(*) ed eventuale attribuzione del voto di condotta inferiore a sei decimi, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, nonché eventuale applicazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 9 bis del D.P.R. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni.

1. In tutti i casi in cui l'infrazione commessa, per la quale è previsto l'allontanamento dalle lezioni, abbia causato conseguenze di particolare gravità o sia stata reiterata, il Dirigente scolastico rinvia gli atti al Consiglio di Istituto per l'eventuale irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni. Si applica il disposto del successivo capoverso

2. L'irrogazione di più di una sanzione nell'anno scolastico o di una singola sanzione, colpite con allontanamento dalle lezioni per un periodo complessivamente non inferiore a 10 giorni, comporta l'automatica esclusione della studentessa/dello studente da ogni attività integrativa dell'offerta formativa (viaggio di istruzione, scambio, visita guidata, progetto che comporti viaggi o visite et similia).

3. Nell'ultimo mese di lezione è sospesa l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni. Dell'accertata infrazione si terrà conto ai soli fini dell'attribuzione del voto di condotta, che non potrà essere superiore al 7 (sette) per le infrazioni ritenute punibili con l'allontanamento dalle lezioni fino a 3 (tre) giorni, ovvero al 6 (sei) per le infrazioni di più grave entità.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi della **legge n. 241/1990** (norme sul procedimento amministrativo), secondo le indicazioni della **Nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. N. 3602, e ai sensi del D.P.R. 249/1998, così come aggiornato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.**

A - Richiamo verbale (privato)

1 - Il richiamo verbale privato non costituisce vera e propria sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:

a) - scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

2 - Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

B – Nota disciplinare / Ammonizione scritta

La nota disciplinare o ammonizione scritta, secondo l'elenco sopra riportato, viene annotata dal Dirigente scolastico e/o da un suo collaboratore o dal docente dell'ora in cui l'infrazione è stata commessa sul registro di classe e comunicata alle famiglie degli studenti tramite il registro elettronico e, nei casi più gravi, anche tramite fonogramma. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

C - Allontanamento dello studente dalle lezioni da uno a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe

L'irrogazione della sanzione va comunicata alla famiglia dello studente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, co. 8 D.P.R. 249/1998).

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica (cfr. art. 4 co. 8-bis D.P.R. 249/1998).

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui sopra, inserite all'interno del PTOF, si svolgono presso strutture (enti, associazioni e enti del Terzo settore) con le quali la scuola ha stipulato apposita convenzione, ai sensi della normativa vigente.

L'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alla scuola eventuali assenze.

La figura referente per la realizzazione delle attività di cui sopra è il/la docente titolare della Funzione strumentale al PTOF dell'Area studenti.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (cfr. art. 4, co. 8-ter D.P.R. 249/1998).

In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale di cui sopra sono svolte a favore della comunità scolastica (cfr. art. 4, co. 8-quater D.P.R. 249/1998).

Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (cfr. art. 4, co. 8-quinquies D.P.R. 249/1998).

Nelle more della conclusione del procedimento di individuazione degli enti di riferimento per le attività di cittadinanza attiva ad opera del competente USR Sicilia, su richiesta degli alunni sanzionati (se maggiorenni) o dei loro genitori (se minori), sarà possibile far svolgere attività alternative di cittadinanza e costituzione presso enti convenzionati in tal senso con l'istituto per il periodo commisurato all'entità della sanzione irrogata.

D - Allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 4 comma 6 e comma 9 del d.p.r. N. 249/98.

Tale sanzione è adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti; oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per le persone.

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni previsto dall'art.4 comma 7 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998.

L'iniziativa disciplinare può essere adottata dalla scuola in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie



astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

L'irrogazione della sanzione va comunicata alla famiglia dell'alunno e, in coordinamento con essa e, se necessario, la scuola promuoverà con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente, ove possibile, nella comunità scolastica.

E - Allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis del d.p.r. N. 249/98

Per l'irrogazione di tale sanzione devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) impossibilità (rigorosamente motivata) ad esperire interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

In ogni caso per i punti D ed E sarà evitato che l'allontanamento dello studente comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

F - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale stabilito dal Consiglio di Istituto o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis del d.p.r. N. 249/98).

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto E, e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In ogni caso le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E, F, potranno essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E, F, devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione stessa (art. 3 L. 241/1990)

G - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili, per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, stage.

H - Esami di Stato

Le sanzioni commesse durante le sessioni degli esami di Stato sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

I - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

2 - Il Consiglio di Classe, ai sensi del D. Lgs. n.297/1994 e sulla base delle indicazioni della **Nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. N. 3602**, nella sua veste di organo con competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compreso pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (nel caso in cui faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

3 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data di contestazione del fatto.

4 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito **Organo di Garanzia Interno (O.G.I.)** previsto ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 249 del 24/06/98.

5 - Ai sensi della legge 241/90 l'irrogazione delle sanzioni relative ai punti C, D, E, F del presente regolamento sono da ritenersi immediatamente esecutive pur in pendenza del procedimento di impugnazione salvo diversa e motivata decisione da parte del Consiglio di Istituto.

6 - L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

7 - Contro la violazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti è previsto il ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato che decide in via definitiva sull'impugnativa ai sensi dell'art. 5 commi 3-4-5-6 del D.P.R. 24/06/1998 n. 249.



L – Disposizioni finali

1 - L'iscrizione a scuola comporta l'accettazione del presente Regolamento.

nonché la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità previsto ai sensi dell'Art. 5 bis del DPR 249/90. Il presente regolamento sarà portato alla conoscenza degli studenti e dei genitori che potranno esprimere pareri ad avanzare proposte in merito.

2 - Una volta approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, il presente regolamento sarà pubblicato nel sito della scuola

3 - Copia del Patto educativo di corresponsabilità, debitamente sottoscritta dalle parti, sarà consegnata alle famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione.

4 - Saranno comunicate tutte le eventuali e successive variazioni.

M - ORGANO DI GARANZIA (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)

L'Organo di garanzia interno è così composto:

- Il dirigente scolastico che lo presiede o suo delegato;
- due docenti membri effettivi più un supplente designati dal Consiglio d'Istituto;
- due genitori membri effettivi più un supplente eletti dai genitori;
- due alunni membri effettivi più un supplente eletto dalla dagli studenti;

Funzionamento:

Un membro dell'OGI che sia direttamente o indirettamente coinvolto nel fatto su cui detto organo è chiamato ad esprimersi dovrà dimettersi ed essere sostituito da un suo supplente.

L'organo di garanzia è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.

L'organo di Garanzia Interno decide – su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Aggiornato dal Collegio Docenti n. 7 – 11.05.2026 (Delibera n. 61)



**REGOLAMENTO per lo svolgimento degli OO.CC.
in modalità telematica
(Integrazione al Regolamento d'Istituto)**



Premessa

L'emergenza sanitaria, che ha radicalmente condizionato ogni attività a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ha comportato per un lungo periodo l'impossibilità assoluta di procedere alla convocazione di sedute degli Organi Collegiali di Istituto in presenza. Questa drammatica situazione ha tuttavia permesso di sperimentare, in modo massivo, alcune pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'I.I.S. “G. Verga” – Modica nonché delle riunioni di staff, del Comitato per la valutazione dei docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.);
2. L'utilizzo delle sedute con un collegamento in remoto (utilizzando strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti) sarà da ritenere utile come modalità/strumento in diverse situazioni:
 - emergenza sanitaria;
 - condizioni meteorologiche avverse (allerta-meteo);
 - temporanee indisponibilità di locali idonei, ovvero casi di provata urgenza (scadenza bandi ecc.) che precludano lo svolgimento in presenza in aula magna o in altro sito all'uopo individuato all'interno dell'istituto;
3. Previa valutazione del caso, la relativa decisione verrà assunta discrezionalmente dal Presidente dell'OO.CC. interessato (Dirigente Scolastico e Presidente del Consiglio d'Istituto).

Art. 2 – Definizioni

1. Per “riunioni in modalità telematica”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme presenti nel Web;
2. Per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui il Presidente dell'organo collegiale provveda, attraverso il mezzo telematico a sottoporre agli altri membri (in modalità sincrona/asincrona) una o più proposte di delibera entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica;
3. Modalità sincrona: si intendono tutte le riunioni che si svolgono in videoconferenza e garantiscono la presenza on line e le votazioni in tempo reale;
4. Modalità asincrona: si intendono le riunioni che ordinariamente possono essere svolte in due fasi: una fase interlocutoria e di formulazione della proposta con la presenza



simultanea dei partecipanti, e la fase di lettura e votazione in tempo differito e prevalentemente offline;

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale in modalità sincrona presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a. visione degli atti della riunione;
 - b. intervento nella discussione;
 - c. scambio di documenti;
 - d. votazione;
 - e. approvazione del verbale;
3. Sono considerate tecnologie idonee a garantire lo svolgimento di riunioni in modalità telematica, in modalità asincrona o in modalità sincrona, quelle che consentono di identificare con certezza i partecipanti (riconoscimento visivo, compilazione modulo Google Form, uso della chat);
4. Fermo restando l'obbligo del segreto professionale e del conseguente obbligo di riservatezza, ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo);
5. È vietata la registrazione e diffusione di immagini e video delle sedute collegiali, salvo previa richiesta ed esplicito consenso di tutti i partecipanti;
6. È consentita la registrazione, previa autorizzazione del presidente, esclusivamente ai fini della redazione del verbale, se necessaria per documentare la votazione di particolari delibere (scrutini, provvedimenti disciplinari, modifiche significative dell'Offerta Formativa ecc.); la registrazione sarà distrutta subito dopo la predisposizione del verbale.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata di norma, a cura del Presidente, del Dirigente Scolastico o loro delegati, a tutti i componenti dell'organo almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza,



tramite pubblicazione sul sito web d'Istituto oppure tramite posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale di ogni docente/componente (nel caso di genitori tramite l'account istituzionale dei propri figli):

nome.cognome@istitutoverga.edu.it

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza;

2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno;
3. I componenti dell'Organo Collegiale che sanno in anticipo di non poter partecipare alla seduta sono tenuti a comunicarlo entro ventiquattro ore dall'inizio della riunione stessa; i componenti che risulteranno assenti alla seduta e che non si sono giustificati risulteranno assenti ingiustificati.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiali che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza;
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;
 - b) verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite appello o strumenti di rilevazione offerti dalla piattaforma;
 - c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) tramite strumenti di rilevazione offerti dalla piattaforma.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta;

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente, con il supporto dello staff tecnico ove necessario, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, di cui il segretario verbalizzante dà atto nel relativo verbale;
4. Potrà essere previsto il rinvio delle sedute a causa di scarsa o assente connessione a internet.



Art. 7 – Espressione e registrazione del voto

1. Le espressioni di voto (a favore, contrari, astenuti) verranno acquisite tramite alzata di mano, appello nominale o voto espresso in chat registrata nel caso di un numero ristretto di partecipanti oppure tramite un Google Form (o strumento analogo), impostato in modalità di raccolta automatica degli indirizzi e-mail dei partecipanti (esclusivamente legati agli account dell'organizzazione);
2. In caso di utilizzo del Google Form (o strumento analogo), il link associato alla votazione di ogni singola delibera verrà comunicato ai partecipanti attraverso la chat nel momento in cui il Presidente dell'Organo collegiale darà avvio alla espressione dei voti. Il Form verrà poi chiuso dopo 5 minuti;
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, verranno considerati i voti espressi e si procede alla delibera se il numero dei partecipanti disconnessi non incide sull'esito della votazione. Questi ultimi sono comunque tenuti a far pervenire il proprio voto entro le 24 ore al Dirigente Scolastico tramite e-mail. Nel caso in cui i voti mancanti non garantiscano la maggioranza si procederà ad una nuova votazione/ convocazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene pubblicato sul sito web della Scuola.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal CDI dell'I.I.S. “G. VERGA” di Modica nella seduta del 09.11.2022 con Delibera n. 13.

Il Segretario

Prof.ssa Zocco Maria

Il Presidente

prof.ssa Guglielmo Concetta



REGOLAMENTO per l'UTILIZZO dell'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(Integrazione al Regolamento d'Istituto)



Regolamento per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in istituto

L’Intelligenza Artificiale rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più rilevanti del contesto educativo contemporaneo, offrendo nuove opportunità di supporto ai processi di insegnamento, apprendimento e organizzazione scolastica. L’Istituzione scolastica è chiamata a governare tale innovazione in modo consapevole e responsabile, in qualità di deployer, ossia quale soggetto che implementa, configura, utilizza e assume la responsabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati all’interno dell’istituzione, garantendone la corretta integrazione nell’ecosistema digitale di istituto, la gestione dei rischi, la supervisione umana e il rispetto delle norme applicabili, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali, etica e trasparenza.

In coerenza con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Piano d’Istituto per l’Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), il presente Regolamento definisce il quadro di riferimento per l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell’ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, promuovendo un uso etico, trasparente, spiegabile e sotto controllo umano, orientato alla tutela dei diritti e al miglioramento della qualità dell’azione scolastica.

Indice e sommario

1. Oggetto e finalità	17
2. Ambito di applicazione	18
3. Amministrazione e governo dell’ecosistema di Intelligenza Artificiale.....	19
4. Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti	19
5. Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale	21
6. Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche	21
7. Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative	22
8. Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo	22
9. Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento	24
10. Uso improprio e misure correttive	25



1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") all'interno dell'Istituzione scolastica, con riferimento alle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
2. Il Regolamento attua e specifica quanto previsto:
 - dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
 - dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), parte integrante del PTOF;
 - dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) relativa all'utilizzo di sistemi di IA integrati nell'ecosistema digitale di istituto.
3. L'Intelligenza Artificiale è adottata dall'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi educativi, didattici e amministrativi, e non come sistema decisionale autonomo, nel rispetto del principio di centralità della persona e della necessaria supervisione umana su ogni attività rilevante.
4. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a) promuovere un uso consapevole, critico, etico e responsabile dei sistemi di IA da parte di docenti, studenti e personale scolastico;
 - b) sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, la personalizzazione degli apprendimenti e l'inclusione, in coerenza con il PTOF e il PUIA;
 - c) supportare l'efficienza e la qualità dei processi organizzativi e amministrativi, senza delegare alle tecnologie decisioni che producano effetti giuridici o significativi sugli interessati;
 - d) garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e il rispetto dei principi di privacy by design e by default;
 - e) definire un quadro chiaro di ruoli, responsabilità, limiti e controlli nell'utilizzo dell'IA in ambito scolastico.
5. L'utilizzo dei sistemi di IA rientra nelle attività istituzionali dell'Istituzione scolastica ed è fondato sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, come già descritto nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati DPIA) che deve considerarsi parte integrante e supporto al presente Regolamento. Pertanto, non è richiesto il consenso degli interessati, ferma restando l'obbligatoria informazione e l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente.
6. Ogni utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti e delle misure tecniche e organizzative definite nei documenti di istituto in materia di innovazione digitale e protezione dei dati personali.



7. Il presente Regolamento si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di Intelligenza Artificiale e di protezione dei dati personali e deve essere interpretato in modo coerente con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, con la normativa nazionale di attuazione, con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", e con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, che ne costituiscono il quadro di riferimento sovraordinato. In particolare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 132/2025, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività istituzionale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona.

2. Ambito di applicazione

1. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è consentito esclusivamente all'interno di un **ecosistema digitale di istituto chiuso, controllato e amministrato, individuato e configurato dall'Istituzione scolastica**. Tale ecosistema è, allo stato attuale, costituito dall'ambiente Google Workspace for Education, all'interno del quale sono attivati e gestiti gli strumenti di Intelligenza Artificiale ed è implementato in modo da garantire l'accesso mediante account istituzionali, la gestione centralizzata delle autorizzazioni, la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti e l'adozione di adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati personali, in coerenza con la normativa vigente e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto.
2. I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei **casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto e disciplinati nel seguito del presente Regolamento**, previa deliberazione degli organi collegiali competenti.
3. È fatto **divieto** di utilizzare, per finalità didattiche, educative, organizzative o amministrative riconducibili all'Istituzione scolastica:
 - a) strumenti di Intelligenza Artificiale non ricompresi nell'ecosistema digitale di istituto o non espressamente autorizzati;
 - b) account personali o non istituzionali per l'accesso a sistemi di IA connessi ad attività scolastiche;
 - c) sistemi di IA che prevedano decisioni automatizzate o trattamenti non conformi ai principi di liceità, minimizzazione, trasparenza e controllo umano.
4. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito del presente Regolamento è soggetto a specifiche **misure di sicurezza e controllo**, che comprendono in particolare:
 - a) la gestione centralizzata degli account e dei profili di accesso da parte dell'amministratore di sistema designato;
 - b) la tracciabilità delle operazioni e degli accessi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) la possibilità di sospendere o limitare l'utilizzo dei sistemi di IA in caso di criticità, rischi per la sicurezza o non conformità alle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA o della DPIA.



5. Il presente Regolamento si applica ai seguenti soggetti, nei limiti delle rispettive funzioni, responsabilità e autorizzazioni al trattamento dei dati personali:
- a) il Dirigente scolastico;
 - b) il personale docente;
 - c) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA;
 - d) gli studenti, nell'ambito delle attività didattiche e formative autorizzate;
 - e) eventuali altri soggetti espressamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. Amministrazione e governo dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale

1. Il governo e la gestione dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale dell'Istituzione scolastica sono esercitati dal Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente Regolamento, del PUIA e della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).
2. Il Dirigente scolastico designa uno o più **amministratori di sistema**, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., attribuendo loro specifici compiti di gestione tecnica dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale, nel rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza definite dall'Istituzione scolastica.
3. All'amministratore di sistema competono le attività di configurazione, manutenzione e gestione tecnica dei sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati, nonché la gestione degli accessi e delle credenziali, in coerenza con i profili e le funzioni degli utenti, senza alcun potere decisionale sui contenuti o sugli esiti delle attività didattiche e amministrative.
4. L'Istituzione scolastica mantiene un elenco aggiornato degli strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati all'interno dell'ecosistema digitale di istituto, coerente con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA). Tale elenco è gestito dall'amministratore di sistema secondo le indicazioni del Dirigente scolastico e costituisce riferimento per l'attivazione, la configurazione, l'aggiornamento e l'eventuale disattivazione dei sistemi di IA.
5. Il Dirigente scolastico, anche su segnalazione dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati (DPO) o del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, istituito ai sensi del PUIA, può disporre la sospensione, la limitazione o la disattivazione di singoli sistemi o funzionalità di Intelligenza Artificiale. Il Gruppo di lavoro svolge funzioni di supporto tecnico, pedagogico e organizzativo alla governance dell'uso dell'IA, secondo i compiti e le modalità definiti nel Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, senza assumere poteri decisionali o responsabilità dirette sui trattamenti.
6. Le attività di amministrazione e di controllo sull'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e trasparenza, garantendo la tracciabilità delle operazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4. Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel rispetto di una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, in coerenza con il presente Regolamento, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), nel quadro delle disposizioni normative vigenti.



1. **Il Dirigente scolastico**, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, esercita la governance complessiva dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’istituto, assicurando la conformità normativa, pedagogica e organizzativa delle scelte adottate. Egli autorizza i casi d’uso dei sistemi di IA, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, designa gli amministratori di sistema, impartisce le necessarie istruzioni operative e dispone, ove necessario, la sospensione o la limitazione dell’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.
2. **L’amministratore di sistema**, designato dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., svolge funzioni di gestione tecnica dell’ecosistema di Intelligenza Artificiale dell’Istituzione scolastica. Egli opera sulla base delle istruzioni impartite dal Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e delle misure previste dal presente Regolamento, dal PUIA e dalla DPIA, ed è responsabile della configurazione tecnica dei sistemi, della gestione degli accessi e dell’attuazione delle misure di sicurezza, senza assumere in alcun caso poteri decisionali sui contenuti, sulle attività didattiche o sui procedimenti amministrativi.
3. **Il personale docente** utilizza i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche e formative autorizzate, mantenendo in ogni caso la piena responsabilità pedagogica e didattica delle attività svolte. I docenti sono tenuti a verificare e contestualizzare criticamente gli output generati dai sistemi di IA, a evitare qualunque delega automatica di decisioni valutative o educative e a vigilare sull’uso corretto degli strumenti da parte degli studenti, nel rispetto delle regole di istituto e dei principi di correttezza e trasparenza.
4. **Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA** utilizzano i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità organizzative e amministrative autorizzate, operando sotto la supervisione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle procedure interne. L’IA è impiegata come strumento di supporto alle attività istruttorie, documentali e organizzative, ferma restando la responsabilità umana per gli atti e i procedimenti amministrativi, che non possono in alcun caso essere delegati ai sistemi automatizzati.
5. **Gli studenti** possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente nell’ambito delle attività didattiche e formative autorizzate dall’Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti. L’uso dell’IA da parte degli studenti è finalizzato allo sviluppo di competenze, al supporto all’apprendimento e al potenziamento del pensiero critico e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale, né essere impiegato per eludere le verifiche o le responsabilità individuali.
6. **Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)** svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di protezione dei dati, affiancando il Dirigente scolastico nella valutazione dei rischi, nella verifica della conformità dei trattamenti e nella gestione delle segnalazioni o delle criticità connesse all’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Tutti i soggetti coinvolti nell’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, le istruzioni operative impartite dall’Istituzione scolastica e le misure di sicurezza previste, collaborando attivamente alla prevenzione di utilizzi impropri e alla segnalazione di eventuali anomalie o criticità.

Supervisione umana su due livelli: la supervisione dell’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale si articola su due livelli complementari: una supervisione di natura pedagogica e didattica, esercitata dai docenti nell’ambito delle attività educative, e una supervisione di natura istituzionale e organizzativa, esercitata dal Dirigente scolastico, con il supporto dell’amministratore di sistema e del

Responsabile della protezione dei dati personali, al fine di garantire la conformità normativa, la sicurezza e il rispetto delle finalità istituzionali.

5. Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale

L'Istituzione scolastica promuove un adeguato livello di alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale, in attuazione della normativa europea e nazionale vigente, a favore del personale coinvolto nell'utilizzo dei sistemi di IA. La formazione è orientata a sviluppare la conoscenza del funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dell'Intelligenza Artificiale, nonché la capacità di un utilizzo critico, responsabile e conforme ai principi del Regolamento, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali, alla supervisione umana e alla verifica degli output generati.

Nell'ambito del Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e del Piano di formazione del personale, l'Istituzione scolastica individua percorsi formativi differenziati in relazione ai ruoli e alle funzioni, avvalendosi delle risorse offerte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Uffici Scolastici Regionali, dalle reti di scuole e da altri soggetti qualificati. L'accesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale è subordinato alla partecipazione alle attività formative di base previste.

Parallelamente, la scuola promuove, nell'ambito delle attività didattiche e in coerenza con il curriculum di educazione civica e di cittadinanza digitale, percorsi di alfabetizzazione e sensibilizzazione rivolti agli studenti, finalizzati allo sviluppo di un approccio critico, consapevole e responsabile all'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

6. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche

L'Intelligenza Artificiale è utilizzata nell'ambito delle attività didattiche esclusivamente come strumento di supporto ai processi di insegnamento e apprendimento, al fine di favorire la personalizzazione degli apprendimenti, l'inclusione, lo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero critico, nonché il supporto alla progettazione didattica e alla riflessione metodologica da parte dei docenti.

In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo educativo, relazionale e valutativo del docente, che rimane pienamente responsabile delle scelte didattiche e degli esiti formativi.

I docenti possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale per attività di supporto alla progettazione di percorsi didattici, alla predisposizione di materiali, alla costruzione di esempi, esercitazioni e attività di approfondimento, nonché per l'analisi orientativa degli esiti di apprendimento, ferma restando la necessità di verifica, validazione e contestualizzazione critica dei contenuti e delle indicazioni generate dai sistemi automatizzati.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche autorizzate dall'Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti, con finalità formative ed educative. Tale utilizzo deve essere orientato allo sviluppo dell'autonomia, della consapevolezza critica e della capacità di comprendere il funzionamento, i limiti e i rischi dei sistemi di IA, e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale dello studente.

È fatto espresso divieto di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per l'elaborazione automatica di valutazioni, giudizi o voti, nonché per l'adozione di decisioni educative o disciplinari che producano effetti diretti sugli studenti. Ogni valutazione, formativa o sommativa, resta di esclusiva competenza del docente, che ne assume la piena responsabilità.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle verifiche, nei compiti e nelle prove di valutazione è disciplinato dai docenti nel rispetto delle regole di istituto e delle finalità educative, tenendo conto del principio

di correttezza e di responsabilità individuale. L'eventuale utilizzo non autorizzato di sistemi di IA da parte degli studenti costituisce comportamento non conforme alle regole scolastiche ed è valutato secondo le disposizioni vigenti in materia di comportamento e responsabilità disciplinare.

Le attività didattiche che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono progettate in modo da garantire la tutela dei dati personali degli studenti, evitando l'inserimento di dati non necessari, sensibili o eccedenti le finalità didattiche, e assicurando che ogni trattamento avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza previste e sotto il controllo dell'Istituzione scolastica.

7. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative

L'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata nell'ambito delle attività amministrative, organizzative e gestionali dell'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi interni, in coerenza con il PTOF, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e con il presente Regolamento.

L'impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative è finalizzato alla semplificazione dei processi, alla riduzione del carico burocratico, al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla qualità dei servizi resi alla comunità scolastica. In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo decisionale, valutativo e di responsabilità del Dirigente scolastico, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale amministrativo, che restano pienamente responsabili degli atti, dei procedimenti e delle decisioni adottate.

I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati a supporto della predisposizione di bozze di documenti, comunicazioni, circolari, atti interni, nonché per attività di supporto alla gestione documentale, alla ricerca di informazioni, all'analisi orientativa di dati aggregati e alla pianificazione organizzativa, **ferma restando la necessità di verifica, validazione e controllo umano su ogni contenuto o proposta generata.**

È in ogni caso escluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per l'adozione automatica di decisioni amministrative o gestionali che producano effetti giuridici o comunque significativi nei confronti di studenti, famiglie o personale. Ogni procedimento amministrativo, incluse le attività istruttorie e le determinazioni finali, deve essere condotto e concluso da soggetti umani competenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure di istituto.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e riservatezza, evitando l'inserimento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di sistemi di IA per attività di profilazione dettagliata, valutazione automatica delle persone o analisi non necessarie di dati personali.

Le attività amministrative e organizzative che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono soggette a supervisione costante da parte del Dirigente scolastico, del DSGA e, per gli aspetti di competenza, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), nonché alle misure di sicurezza e di controllo definite nel presente Regolamento, nel PUIA e nella DPIA.

8. Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi di

liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e responsabilità, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dai documenti di istituto.

Ogni trattamento di dati personali connesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è fondato sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è disciplinato dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) adottata dall'Istituzione scolastica, che individua i casi d'uso, i rischi potenziali e le misure tecniche e organizzative di mitigazione.

È in ogni caso escluso l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per finalità di identificazione biometrica, riconoscimento delle emozioni, profilazione automatizzata delle persone, valutazione o scoring comportamentale, proctoring automatizzato o altre forme di trattamento che producano effetti giuridici o comunque significativi sugli interessati senza un adeguato controllo umano, in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni applicabili in materia di tutela dei diritti fondamentali.

L'Istituzione scolastica adotta misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati mediante sistemi di Intelligenza Artificiale, assicurando che l'accesso ai sistemi sia consentito esclusivamente a soggetti autorizzati, mediante account istituzionali e secondo profili di accesso coerenti con le funzioni svolte. Inoltre, L'Istituzione scolastica garantisce che ogni utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sia sottoposto a controllo umano effettivo, sia nella fase di configurazione e gestione dei sistemi, sia nella fase di utilizzo operativo, assicurando la possibilità di intervento, verifica e correzione degli output generati.

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è improntato ai principi di privacy by design e by default, evitando l'inserimento o il trattamento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità istituzionali perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di funzionalità invasive o non pertinenti, quali il riconoscimento delle emozioni, la profilazione dettagliata delle persone o l'analisi automatizzata di comportamenti e caratteristiche individuali non strettamente necessarie. Inoltre, i sistemi di Intelligenza Artificiale sono configurati in modo da escludere l'utilizzo dei dati personali degli studenti, del personale e delle famiglie per finalità di addestramento, perfezionamento o sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale da parte dei fornitori o di soggetti terzi. L'Istituzione scolastica verifica, in sede di selezione e configurazione dei sistemi di IA, che siano disattivate le funzionalità che consentono la conservazione dei prompt e della cronologia delle conversazioni per finalità di training, salvo i casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile per specifiche funzionalità, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure di tutela previste dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Il Dirigente scolastico, con il supporto dell'amministratore di sistema e del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA e della DPIA, adottando le misure necessarie a prevenire e gestire rischi per la sicurezza delle informazioni, per la protezione dei dati personali e per i diritti e le libertà degli interessati.

L'Istituzione scolastica assicura un'adeguata informazione agli studenti e alle famiglie in merito all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività istituzionali, garantendo trasparenza sulle finalità, sulle modalità di impiego, sulle misure di tutela adottate e sui principi essenziali di funzionamento dei sistemi utilizzati, in termini chiari e comprensibili. Tale informazione è fornita nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non comporta la richiesta di consenso, ferma restando la piena conoscibilità dei diritti esercitabili dagli interessati. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e spiegabilità, assicurando che le logiche di funzionamento essenziali, le finalità e i limiti dei sistemi



siano comprensibili in relazione al contesto di utilizzo, senza richiedere conoscenze tecniche specialistiche.

In caso di violazioni della sicurezza, anomalie, malfunzionamenti o utilizzi non conformi dei sistemi di Intelligenza Artificiale che possano incidere sulla protezione dei dati personali o sulla correttezza dei trattamenti, l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente e dai protocolli interni, inclusa, ove necessario, la sospensione dell'utilizzo dei sistemi interessati e la comunicazione agli organi competenti.

9. Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento

L'Istituzione scolastica assicura un monitoraggio continuo e proporzionato dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di verificarne la conformità al presente Regolamento, al Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), alla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e alla normativa vigente.

Il monitoraggio è finalizzato a individuare eventuali criticità, anomalie o utilizzi non conformi dei sistemi di Intelligenza Artificiale, nonché a valutare l'efficacia delle misure di sicurezza, di controllo umano e di tutela dei diritti delle persone, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e senza finalità di sorveglianza generalizzata.

Eventuali segnalazioni relative a malfunzionamenti, utilizzi impropri, rischi per la protezione dei dati personali o violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono essere effettuate dai soggetti coinvolti nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale secondo le modalità organizzative definite dall'Istituzione scolastica. Tali segnalazioni sono valutate dal Dirigente scolastico, anche con il supporto dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e, ove opportuno, del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale.

Qualora dal monitoraggio o dalle segnalazioni emergano criticità rilevanti in termini di sicurezza, conformità normativa, tutela dei dati personali o coerenza con le finalità istituzionali, il Dirigente scolastico può disporre, anche in via cautelativa, la sospensione temporanea, la limitazione o la disattivazione dell'utilizzo di singoli sistemi di Intelligenza Artificiale o di specifiche funzionalità, fino al ripristino delle condizioni di conformità.

Le misure di sospensione o limitazione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono adottate in modo proporzionato e motivato, garantendo, ove possibile, la continuità delle attività didattiche e amministrative mediante strumenti alternativi, e sono accompagnate, se necessario, da azioni correttive, aggiornamenti delle configurazioni o revisione dei casi d'uso e della DPIA.

In coerenza con il PUIA, l'Istituzione scolastica assicura il periodico aggiornamento delle modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, dei casi d'uso autorizzati e delle misure di tutela adottate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risultanze del monitoraggio e degli eventuali aggiornamenti della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati. Gli aggiornamenti sono adottati secondo le competenze degli organi collegiali e, ove necessario, recepiti nel presente Regolamento o nei documenti di istituto ad esso collegati.

Il monitoraggio e le eventuali misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulle responsabilità individuali derivanti da comportamenti non conformi alle disposizioni del Regolamento, che restano disciplinate dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.



10. Uso improprio e misure correttive

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento, dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) o dalle istruzioni operative impartite dall'Istituzione scolastica costituisce uso improprio e comporta l'adozione delle misure correttive previste dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.

Le misure correttive sono adottate in modo proporzionato alla gravità del comportamento, alla natura dell'attività svolta e alle eventuali conseguenze prodotte, tenendo conto del contesto educativo e della finalità formativa dell'azione scolastica, nonché dei principi di responsabilità e gradualità.

In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico, le eventuali responsabilità sono valutate secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti e i regolamenti interni dell'Istituzione scolastica, ferma restando la possibilità di adottare misure organizzative o correttive finalizzate al ripristino delle condizioni di conformità.

In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti, le eventuali conseguenze sono valutate nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle disposizioni in materia di comportamento e responsabilità disciplinare, privilegiando, ove possibile, interventi di natura educativa e di accompagnamento.

Qualora l'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale comporti rischi o violazioni in materia di protezione dei dati personali, l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente, inclusa, ove necessario, la gestione degli incidenti di sicurezza e le comunicazioni agli organi competenti.

Resta ferma la responsabilità individuale per gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione del presente Regolamento, senza che l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale possa in alcun modo escludere o attenuare tale responsabilità.

Approvato dal C.I. con delibera numero 50 del 10 febbraio 2026.